Dott. Gaetano d'Abramo
NOTAIO

REPERTORIO N. 57588 RACCOLTA N. 21658

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE "ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (ILTK)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno dodici (12) del mese di gennaio alle ore: quindici e trenta (15.30) in Santa Luce, frazione Pomaia, via Poggiberna, n. 15, presso la sede dell'Istituto Lama Tzong Khapa, innanzi a me Dottor Gaetano d'Abramo, Notaio in Livorno, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di detta città,

è presente la signora:

- SALVADORI Elisa, nata a Volterra il 31 luglio 1973 domiciliata per la carica in Santa Luce, Frazione Pomaia, via Poggiberna, n. 15, della cui identità personale sono certo, la quale agendo nella sua qualità di Consigliere dell'associazione sottoindicata mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea dell'"ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (ILTK)" con sede in Santa Luce, frazione Pomaia, via Poggiberna, n. 15, codice fiscale 90043410506

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) note di chiarimento rispetto a quanto indicato nell'atto costitutivo dell'Associazione Istituto Lama Tzong Khapa (ILTK);
2) Modifiche allo statuto dell'associazione;
3) varie ed eventuali.

La signora SALVADORI Elisa mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza la stessa signora SALVADORI Elisa nella sua qualità di Consigliere dell'Associazione la quale constata che:
- l'assemblea e' stata regolarmente convocata;
- è presente l'organo amministrativo in persona di se medesima e del signor Patrizio Lo Prete
- che sono presenti i soci come da elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", costituenti l'intera compagine sociale dichiara quindi l'assemblea validamente costituita sia per la tempestivita' della comunicazione sia per l'entita' degli associati presenti, per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Prende la parola il presidente dell'Assemblea il quale illustra alla stessa che si rende necessario chiarire l'affermazione contenuta nell'atto costitutivo dell'Associazione, atto ai miei rogiti in data 25 giugno 2008, nel quale si affermava che l'associazione "costituisce prosecuzione dell'associazione ILTK costituita nel 1976, registrata a Milano il 3 dicembre 1976". Propone anche di apportare alcune modifiche al vigente statuto, illustrando all'assemblea quelle che sono le

REGISTRATO A LIVORNO
IL 20/01/2017
N. 543 1T

variazioni opportune.
Dopo breve discussione, udita la relazione del Presidente l'assemblea all'unanimità delibera:
1) di chiarire l'affermazione contenuta nell'atto costitutivo ai miei rogiti in data 25 giugno 2008, registrato a Livorno il 3 luglio 2008 al N. 7273 secondo la quale l'attuale associazione costituisce prosecuzione dell'associazione ILTK costituita nel 1976, registrata a Milano il 3 dicembre 1976", specificando che in nessun modo tale dicitura si riferisce ad una continuazione di natura giuridica posto che l'associazione ILTK fondata nel 1976 veniva in realtà trasformata con atto successivo nell'agosto del 2008, nell'associazione "Kurukulla, il tesoro che esaudisce i desideri"
La prosecuzione di cui si dava atto nell'atto costitutivo, va intesa solo ed esclusivamente in termini ideali filosofici e di riferimento al nome dello studioso ed erudito Lama Tzong Khapa vissuto nel XIV secolo a cui si richiamano la maggior parte degli insegnamenti proposti all'interno dell'Istituto. La continuazione in nessun modo va dunque intesa come prosecuzione di una entità giuridica.
A riprova di questa volontà lo statuto dell'Associazione non richiama in nessun modo l'associazione fondata nel 1976 ma solo si ispira ad essa negli esclusivi termini sopra indicati. Pertanto l'Associazione Istituto Lama Tzong Khapa (ILTK) è ad ogni fine una nuova entità giuridica.
2) Di modificare lo statuto dell'Associazione secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.
Il testo aggiornato dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Il comparente, con il mio consenso, rinuncia alla lettura degli allegati.
A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore sedici
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me stesso ed in parte da persona di mia fiducia, e di esso ho dato lettura, al comparente, che l'approva e conferma; consta di fogli uno, pagine scritte due e quanto si contiene nella presente pagina e viene sottoscritto alle ore quindici e quaranta
Firmato: Elisa Salvadori
" : Notaio Gaetano d'Abramo
Copia conforme al suo originale ed ai suoi allegati
Si rilascia all'ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (ILTK)
Livorno, 20 gennaio 2017

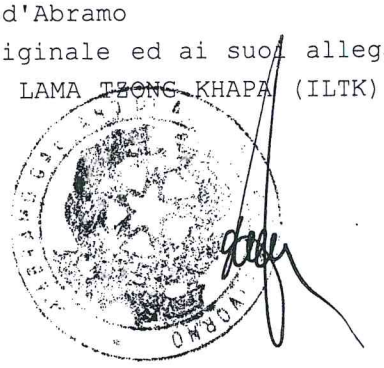

Allegato "A" all. n. 21653
della Raccolta

ELENCO PRESENZE ASSOCIATI

Scianna Filippo;
Loprete Patrizio;
Magagnoli Elisabetta;
Salvadori Elisa;
de Maria Anna;
Ferro Manuela;
Novelli Stefania (delega);
Terrazzini Cinzia;
Pavesi Alessio;
Avellis Antonio;
Moriyama Kinji;
Piscitelli Roberta (delega);
Morello Christopher;
Grasso Gianna;
Mascia Mauro;
Zerlotti Ivan;
Borsotto Antonella;
Tognon Marco;
Morgante Francesco;
Di Nuzzo Ester;
Barbieri Beatrice;
Kojima Yuko;
Pluchinotta Emanuela (delega);

ALLEGATO "B" AL N. 21658
DELLA RACCOLTA

ASSOCIAZIONE RELIGIOSA
ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA
STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE, SEDE, E DURATA

1.1 E' costituita un'associazione religiosa, apolitica e senza fine di lucro, denominata "ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (ILTK)", con sede in Pomaia di Santa Luce (PI) (in avanti indicata come "Associazione").

1.2 L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 - OGGETTO

2.1 L'ILTK è una associazione religiosa buddhista di tradizione Mahayana, rivolta alla pratica e alla diffusione del Dharma con riferimento ai Tre Gioielli e alle Quattro Nobili Verità e costituita per testimoniare, divulgare, praticare gli insegnamenti di Lama Tzong Khapa, fondatore della scuola Ghelugpa, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yesce e Lama Zopa Rimpoche. Questi insegnamenti costituiscono il fondamento religioso, morale e culturale di numerosi centri di studio, meditazione e ritiro in tutto il mondo, che nel loro complesso costituiscono la FPMT - Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition - (in avanti indicata come "FPMT") di cui l'Associazione è parte integrante.

La Guida Spirituale è responsabile in via esclusiva degli insegnamenti, della dottrina e della realizzazione delle finalità religiose e morali dell'Associazione. E' sua competenza esclusiva designare il o i suoi successori.

La Guida Spirituale è inoltre responsabile in via esclusiva della programmazione di tutta l'attività spirituale dell'Associazione e può nominare un Coordinatore Spirituale per la realizzazione del programma relativo.

2.2 L'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra citati anche mediante lo svolgimento di attività culturali e a tal fine potrà svolgere l'insegnamento e la divulgazione della religione e della filosofia buddhista e della pratica meditativa attraverso corsi, intensivi di studio e pratica, conferenze, scuole, ritiri, incontri, dispense e altri materiali anche su supporto elettronico o informatico, anche in discipline affini come ad esempio corsi di yoga.

2.3 Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Associazione potrà porre in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini ed in particolare:

a) corsi di studio, di meditazioni e ritiri, anche di lunga durata, sia per praticanti sia per studiosi, finalizzati alla pratica del Buddhismo e anche alla formazione di insegnanti;

b) organizzare corsi di formazione di carattere etico, culturale e sociale. L'Associazione potrà fornire ai partecipanti ai corsi e agli insegnanti le strutture ricettive o di ac-

coglienza con i relativi servizi;
c) organizzazione e gestione di conferenze, convegni, seminari e mostre;
d) raccogliere insegnamenti dei maestri buddhisti procedendo alla loro traduzione se del caso, riproduzione e diffusione anche su rapporto elettronico e informatico;
e) creare in seno alla comunità buddhista le condizioni adatte alla costituzione e allo sviluppo dei monasteri, contribuendo inoltre al sostenimento di monaci e monache secondo le regole buddhiste;
f) promuovere attività di volontariato a scopo sociale ed umanitario partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale;
g) collaborare con apposite strutture esistenti nell'assistenza a carcerati, ai diversamente abili, anziani, malati, o in genere persone in situazione di disagio sia fisico che socio economico ed eventualmente costituire o partecipare a una o più organizzazioni specifiche a tale scopo;
h) nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere ai riti funebri e alla conservazione dei resti dei fedeli;
i) istituire borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli e per la formazione di traduttori;
j) tradurre, stampare e distribuire testi originari buddhisti;
k) produrre e diffondere audiovisivi e periodici a mezzo stampa, sito web ed ogni altro mezzo idoneo;
l) nel rispetto delle leggi vigenti organizzare e gestire corsi comparati di medicina occidentale, tibetana tradizionale ed altre medicine alternative, anche attraverso la costituzione diretta di associazioni no-profit;
m) organizzare e gestire corsi di meditazione e di yoga;
n) sostenere qualsiasi iniziativa citata nell'Intesa tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) e in generale qualsiasi iniziativa analoga o completamente a quelle suesposte purché coerente con i principi del Buddhismo Mahayana;
o) effettuare ogni altra iniziativa o attività che per contenuto sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, quindi le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al raggiunimento degli scopi dell'Associazione purché coerente con i principi del buddhismo Mahayana.

Art. 3 - SOCI E FEDELI

3.1 I soci si dividono in fondatori, sostenitori e ordinari.
3.2 Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione partecipando così alla fondazione dell'Associazione; i soci fondatori versano annualmente contributi in misura volontaria.
3.3 Possono essere soci sostenitori od ordinari dell'Associazione le persone fisiche che facciano espressa domanda scritta di ammissione per una delle due categorie al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione è accettata automaticamente alla presentazione, salva la possibilità del consiglio diret-

tivo di rifiutarla a suo insindacabilmente giudizio. In questo ultimo caso il rifiuto sarà comunicato per scritto al soggetto richiedente l'iscrizione entro 30 giorni dalla data della domanda. La domanda di ammissione da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale.
3.4 I soci sostenitori e i soci ordinari versano la rispettiva quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna di dette categorie di soci.
3.5 Tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età possono partecipare all'Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa annuale o, per i soci fondatori, del contributo annuale.
3.6 Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
3.7 I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, nazionalità, orientamento sessuale ed opinioni politiche, manifestano fiducia nell'insegnamento di Budda Shakyamuni, hanno quindi preso rifugio nei "Tre gioielli" (Buddha, Dharma e Sangha) e conoscono le "Quattro Nobili Verità", così come trasmesse dalla propria tradizione di appartenenza.
3.8 I fedeli hanno libero accesso, salvo comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, in modo gratuito ai templi e alle sale di meditazione dell'Associazione e possono partecipare alle attività di culto collettive ivi svolte (come ad esempio meditazioni guidate, preghiere collettive, recitazioni di mantra, cerimonie di offerte e prosternazioni, iniziazioni e celebrazioni delle festività religiose). Ad essi possono essere richieste offerte esclusivamente su base volontaria. I fedeli sono tenuti a mantenere in tutti i locali dell'Associazione un'attitudine nonviolenta nel comportamento, nella parola e verso le altrui opinioni.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

4.1 Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo
4.2 Ciascun socio, in regola con il versamento delle quote o contributi annuali, se maggiorenne ha diritto a partecipare all'Assemblea ove esprime un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo versati.
4.3 Ciascun socio ha diritto a frequentare i locali e le aree sociali, a fruire delle attività e a partecipare alle manifestazioni e incontri promossi dall'Associazione, nonché a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 7.
4.4 Ciascun socio ha l'obbligo di osservare il presente Statuto, le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, il Regolamento Interno se esistente, nonché le regole dettate dalle istituzioni e da Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

4.5 Ciascun socio ha il dovere di tenere un comportamento etico rivolto al rispetto dei Cinque Precetti quando frequenti i locali e le aree sociali e partecipi all'Assemblea e alle attività, manifestazioni e incontri promossi dall'Associazione.
4.6 La qualifica di socio si perde per dimissioni, per decesso, per morosità, per comportamento non conforme alla buona condotta così come previsto dal Regolamento Interno se esistente e per indegnità.
4.7 Il comportamento non conforme alla buona condotta e l'indegnità sono dichiarati a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che a tal fine valuterà i fatti sentite le ragioni del socio, al quale il Consiglio Direttivo dovrà assicurare il diritto di intervento e di contradditorio.
4.8 Il socio che non corrisponda la quota associativa annuale alla scadenza prevista è dichiarato morosa e decade automaticamente dalla qualifica di socio senza necessità di ulteriore comunicazione.
4.9 Il socio, che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte dell'Associazione, o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non può tenere la retrocessione in tutto o in parte delle quote o dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione
4.9.1 Le quote e i contribuiti dei soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 -ORGANI SOCIALI
5.1 Sono organi dell'Associazione
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
Art. 6 - L'ASSEMBLEA
6.1 L'Assemblea è costituita dai tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota o del contributo annuale. Ogni socio abilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio abilitato a partecipare all'Assemblea stessa. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche in luogo diverso dalla sede associativa, mediante comunicazione scritta da recapitare per posta ordinaria o raccomandata o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di informazione informatizzata, almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione della riunione. In caso di urgenza, ma mai se l'ordine del giorno prevede la trattazione del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo, la comunicazione potrà essere recapitata almeno tre giorni prima della data prevista.
6.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con l'ausilio di un

Segretario scelto tra i soci presenti alla riunione. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del segretario in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario che ne cureranno la conservazione e ne assicureranno la consultazione da parte di tutti i soci.

6.3 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente almeno due volte l'anno, per le scadenze di cui ai commi 11.2 e 11.5, nonché quando ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due o tre Consiglieri, nel caso di Consiglio Direttivo composto rispettivamente da cinque o sette membri. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6.4 L'Assemblea ordinaria

a) determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, elegge i Consiglieri e tra questi il Presidente e prende i provvedimenti in ordine alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, il tutto secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.2;

b) delibera circa il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione sulle attività da svolgere, formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nel comma 11.5;

c) delibera circa il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa della gestione, formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nel comma 11.2;

d) delibera circa la destinazione dell'avanzo di gestione nel rispetto di quanto stabilito al comma 11.4 e circa le soluzioni in relazione al disavanzo di gestione;

e) delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) istituisce il Collegio Sindacale e ne nomina il Presidente e gli altri componenti effettivi e supplenti;

g) delibera sul Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e sulle sue eventuali implementazioni e modifiche predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

6.5 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente ogni qual volta ne ravvedano la necessità, o ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due o tre Consiglieri, nel caso di Consiglio Direttivo composto rispettivamente da cinque o sette membri.

6.6 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti.

6.7 L'Assemblea straordinaria

a) delibera sulle modificazioni dello Statuto,

b) delibera dello scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione, nonché sulla revoca dello scioglimento della stessa;

c) prende i provvedimenti di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 9.2

d) delibera sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

e) delibera su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, e urgenza, posto all'ordine del giorno.

Art.7 -CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri scelti tra i soci con un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi computando a tal fine anche i periodi di adesione ad altra associazione facente parte della FPMT. E' in facoltà dell'Assemblea valutare candidature in deroga alla presente disposizione sottoposte dal Presidente con apposita relazione. Vige il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.

7.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e permane in regime di proroga fintanto che non viene eletto il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili più volte senza limitazione. Il Consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, cessa automaticamente dalla carica.

7.3 In caso dia cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo coopta altro socio secondo le disposizioni del comma 7.1 che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile per deliberare in merito alla sostituzione. Il Consigliere eletto in sostituzione di altro cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente se presente o in caso contrario il Vice-Presidente se presente o in caso contrario il Consigliere più anziano di età convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

7.4 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vice-Presidente e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, anche se nominati Presidente, Vice-Presidente o Tesoriere.

7.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e per quella delle deliberazioni il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.
7.6 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto all'Assemblea; in particolare
a) stabilisce l'importo delle quote annuali a carico dei soci ordinari e sostenitori;
b) entro il 31 ottobre di ciascun anno redige il programma annuale delle attività associative ed il bilancio di previsione da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea entro il 30 novembre successivo;
c) entro il 31 marzo di ciascun anno, o entro il 30 maggio in caso di comprovate necessità, redige il bilancio consuntivo annuale, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo, il tutto da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea entro rispettivamente il 30 aprile o il 30 giugno successivi;
d) predispone il Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e le implementazioni e modifiche che nel tempo si rendessero necessarie od opportune, da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea ordinaria;
e) nomina tra i suoi componenti, un rappresentante dell'Associazione in altre associazioni od enti;
f) può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente tra loro, attribuendo loro i relativi poteri di firma.
Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE
8.1 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli ha il compito di:
a) convocare, fissando il relativo ordine del giorno e presiedere il Consiglio Direttivo
b) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) convocare, fissando il relativo ordine del giorno e presiedere l'Assemblea
d) rappresentare l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità e di fronte ai terzi.
8.2 Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
8.3 Il Tesoriere cura la contabilità interna ed ha la gestione della cassa. Il Presidente può a lui delegare la firma sociale per lo svolgimento di tutte o parte delle operazioni su conti correnti bancari o postali, conti di deposito, libretti di risparmio e simili.
Art. 9 - IL PATRIMONIO SOCIALE
9.1 Il patrimonio sociale è costituito da:
a) i beni mobili o immobili che l'Associazione potrà conseguire;

b) gli eventuali fondi di riserva nascenti da eccedenze di bilancio.

9.2 In caso di scioglimento il patrimonio sociale, dedotte le passività e verificata la fattibilità di legge, sarà devoluto alla FPMT Italia, con sede in Italia, qualora la legge lo permetta, o diversamente, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o altri enti i cui scopi siano analoghi a quelli dell'Associazione.

Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Le entrate sono costituite da:

a) quote associative e contributi annui dei soci;

b) contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati, di persone fisiche, di associazioni e dei soci;

c) oblazioni, lasciti, e donazioni;

d) occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative;

e) altre entrate

Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

11.1 L'esercizio sociale va al 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

11.2 Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi in caso di comprovate necessità, sottopone il bilancio consuntivo dell'esercizio all'esame dell'Assemblea per le determinazioni del caso.

11.3 Il bilancio consuntivo è composto da una rendicontazione a carattere economico ed una a carattere finanziario e corredato da una relazione illustrativa della gestione. Qualora da esso risultino avanzi o disavanzi di gestione, il Consiglio Direttivo deve proporre all'Assemblea destinazioni o soluzioni in merito.

11.4 L'avanzo di gestione deve essere destinato alle attività associative degli anni successivi, ovvero direttamente a specifiche opere di sostegno a contenuto umanitario. Non può darsi luogo a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, e in ogni caso di patrimonio sociale durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

11.5 Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno sottopone il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo all'esame dell'Assemblea per le determinazioni del caso. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione sulle attività da svolgere.

11.6 I bilanci, le relazioni e la proposta circa l'avanzo o il disavanzo di gestione devono rimanere depositate presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono la data fissata per la riunione assembleare, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Art. 13 - COLLEGIO SINDACALE

13.1 L'Assemblea può nominare un Collegio Sindacale formato da tre componenti effettivi e due supplementi, scelti anche

tra soggetti non soci, che durano in carica tre esercizi. Il loro incarico è gratuito.

13.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla regolare tenuta della contabilità e sulla regolarità delle operazioni dell'Associazione. A tal fine ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e ad effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche.

13.3 Il Collegio Sindacale redige una relazione al bilancio preventivo e una relazione al bilancio consuntivo, che sottopone all'Assemblea in occasione dell'esame dei rispettivi bilanci.

Art. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di associazioni.